

N. 00560/2016 REG.PROV.CAU.

N. 10696/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10696 del 2015, proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. **Massimiliano Mangano**, Claudio Vivani, con domicilio eletto presso **Massimiliano Mangano** in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Sicilia, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza Per i Beni Culturali ed Ambientali del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Soprintendenza Per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Comune di Castelvetrano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile, con domicilio eletto presso Cons. di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

Comune di Partanna, Provincia Regionale di Trapani Denominata Libero Consorzio Comunale Ai Sensi della Lr 8/2014;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 05118/2015, resa tra le parti, concernente valutazione negativa di compatibilità ambientale relativa alla realizzazione del progetto denominato "impianto eolico off-shore nello stretto di Sicilia nella zona banco di pantelleria e banchi avventura"

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri , di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo; Ministero dello Sviluppo Economico; di Regione Sicilia, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, di Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, di Comune di Castelvetrano, di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Soprintendenza Per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Mangano, Vivani, Proietti (su delega di Vasile) e l'avvocato dello stato Guida;

Considerato che – impregiudicato ogni ulteriore approfondimento del ricorso nel merito, da effettuarsi con celerità da parte del giudice di I grado – alle esigenze

cautelari rappresentate dall'appellante può darsi riscontro, evitando che si produca il danno da questi rappresentato (pag. 59 app.), consistente nella decadenza dal preventivo di connessione alla rete;

Ritenuto, pertanto, che l'appello cautelare può essere accolto, nei sensi di inibire all'amministrazione l'adozione degli atti che comportano tale decadenza e indicando altresì al TAR di procedere, ai sensi dell'art. 55, co. 10, Cpa , alla celere fissazione dell'udienza pubblica per la decisione nel merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10696/2015), nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)